



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **0978** del **10/10/2018**

**OGGETTO:** Convenzione tra L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale.

**STRUTTURA PROPONENTE:** Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo - UOC Formazione e sviluppo delle competenze

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr. Paolo Tarantino)

*Paolo Tarantino*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Paolo Tarantino

*Paolo Tarantino*

Data **11/09/2018**

Il Direttore  
U.O.C. Formazione e sviluppo  
Delle Competenze  
Dott. Franco Cocchi

*Franco Cocchi*

Data **11/09/2018**

Il Coordinatore  
Area Interdipartimentale Risorse  
Umane  
Dott.ssa Silvia Dionisi

*Silvia Dionisi*

Data **11/09/2018**

Il Direttore del  
Dipartimento per lo Sviluppo  
Organizzativo  
Dr. Carlo Saitto

*Carlo Saitto*

Data **19.9.18**

Il presente Atto contiene dati sensibili  SI  NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... - Esercizio...(anno)... C.E. n. .... (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole  Non favorevole   
(con motivazioni allegate al presente atto)

data **30-10-2018** firma *[Signature]*

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti **IL SOSTITUTO DOTT.SSA MARIA ROSARIA ROMAGNUOLO**

Favorevole  Non favorevole   
(con motivazioni allegate al presente atto)

data **1/10/2018** firma *[Signature]*

Il Presente provvedimento si compone di n.!! pagine di cui n. 7 pagine di allegati

Il Direttore Generale  
Dott. Angelo Janese

*Angelo Janese*



N. 0978 DEL 10/10/2018

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

**CONSIDERATO CHE** L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico con sede in Roma, via Tuscia, 25 -00100 CF 06705801006 rappresentata dal Rappresentante Legale Dott.ssa Valeria Verrastro e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 -00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Salute Mentale, del tirocinio di formazione degli allievi iscritti alla suddetta Scuola e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

**VISTO CHE** la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) ed il successivo Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini formativi ( non costituenti rapporti di lavoro) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

**VISTO CHE** la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia e ad un'ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore a quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

**VISTO CHE** l'art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S.S.N.;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma I ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

**PRESO ATTO CHE** L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico ha ottenuto l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto MURST del 20.03.1998;

**PRESO ATTO CHE** con PEC del 19.05.2018, agli atti della UOC Formazione e sviluppo delle competenze, L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico ha chiesto il rinnovo della Convenzione presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale;

**VISTO CHE** alla UOC Formazione è pervenuto, dal Dipartimento di Salute Mentale, un riscontro positivo con prot. N. 91754 del 18.07.2018, agli atti della UOC Formazione; comunicando che il numero di tirocinanti per anno che il Dipartimento di Salute Mentale potrà ospitare, in base ai tutor disponibili, sarà pari a 2;

**PRESO ATTO CHE** L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico ha approvato con e-mail del 03.09.2018, agli atti della UOC Formazione sviluppo delle Competenze, lo schema di convenzione da adottare;

**PRESO ATTO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 31.05.2017 avente per oggetto: "Atto Aziendale della ASL Roma I. Percorso di attuazione del nuovo modello organizzativo aziendale. Attivazione del Dipartimento di Salute Mentale." è stato attivato, dal 1 giugno 2017, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma I;

**TENUTO CONTO CHE** il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;



**CONSIDERATO** CHE L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale del tirocinio di formazione degli allievi del suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
  1. progetto formativo del tirocinante ( modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
  2. il parere positivo del Dipartimento di Salute Mentale;
- di prevedere che L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Paolo Tarantino

Data 11/08/2018

Il Direttore  
U.O.C. Formazione e sviluppo  
Delle Competenze  
Dott. Franco Cocchi

Data 11/09/2018

Il Coordinatore  
Area Interdipartimentale Risorse  
Umane  
Dott.ssa Silvia Dionisi

Data 17/09/2018

Il Direttore del  
Dipartimento per lo Sviluppo  
Organizzativo  
Dr. Carlo Saitto

Data 19.9.18



## IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

## DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Convenzione tra L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, del tirocinio di formazione " e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale, del tirocinio di formazione della suddetta Scuola;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
  1. progetto formativo del tirocinante ( modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
  2. il parere positivo del Dipartimento di Salute Mentale,;
- di prevedere che L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angela Fanese

## CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (ISP) - Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico, in proseguo denominata "Scuola", con sede legale in Roma, via Tuscia, 25 - 00185 Roma, nella persona del Legale Rappresentante della Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico, Dott.ssa Valeria Verrastro, nata a Catanzaro il 20.11.1964.

E

L'ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La "Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto MURST del 20.03.1998;
- Nell'Azienda si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la "Scuola" dichiara di avere preso visione;

si conviene quanto segue:

**Art. 1-** La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'"Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le strutture afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale**.

**Art. 2** la "Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione e sviluppo delle Competenze dell'"Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

**Art. 3** - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del

tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell' "Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in "Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

**Art. 4** Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'"Azienda" si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale n. 2 tirocinanti per anno** con un rapporto tutor/studenti pari a 1:2 ( compresi eventuali frequentatori volontari) .

**ART. 5** L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 6** Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' "Azienda";
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

**Art. 7** La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza, nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni ( invalidità permanente e morte)

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

**Art. 8** La " Scuola " si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito, con PEC del 19.05.2018 agli atti della UOC Formazione e sviluppo delle competenze, offre annualmente le seguenti opportunità formative:

- Partecipazione a cicli di seminari nell'ambito della Psicologia clinica e sociale;
- La partecipazione gratuita a professionisti della ASL a lezioni del Master in Scienze criminologiche e Psicologia Giuridica e del Master in Psicologia delle Dipendenze;

Al termine di ogni anno di convenzione la " Scuola " si impegna a comunicare alla UOC Formazione e sviluppo delle competenze dell' " Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

**Art. 9** Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' " Azienda" e la " Scuola".

**Art. 10** Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

**Art. 11** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

**Art. 12** Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li \_\_\_\_\_

Il Rappresentante Legale

della Scuola ISP

Dott.ssa Valeria Verrastro

Il Direttore Generale della ASL ROMA 1

Dott. Angelo Tanese

prot. n° 0091754  
del 18/7/2018

ALLEGATO RP

AREA \_\_\_\_\_ - UOC Formazione  
PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD

DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE ISTITUTO per lo STUDIO delle PsITERAPIE -  
Scuola di SPECIALIZZAZIONE in PsITERAPIE BREVI e APPROCCIO STRATEGICO

CORSO DI LAUREA \_\_\_\_\_

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE in PsITERAPIA

MASTER \_\_\_\_\_

ALTRO \_\_\_\_\_

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PARERE: POSITIVO  NEGATIVO

indicare la motivazione: conferma del percorso formativo della Scuola  
con le modalità di funzionamento previste dal DDT.

Si indica che il numero massimo di accessi che possono essere  
accolti per anno è 2 (due).

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

ASL ROMA 1 - D.S.M.  
UODCA - Pad. 1°  
P.zza RIZZOLI 10 - FORMAZIONE  
00135 Roma - Tel. 0668352804  
Dott.ssa MARIA TERESA LAGENERE  
Dirigente Psicologo 1° Livello

IL DIRETTORE RESPONSABILE

ASL ROMA I  
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
Il Direttore Dr. GIUSEPPE DUCCI

DATA 17.07.18

M

f  
d



PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA I e \_\_\_\_\_ stipulata con Deliberazione n.  
Del \_\_\_\_\_)

Nominativo del tirocinante \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Residente in Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Facoltà di \_\_\_\_\_ Università/Ente Formativo \_\_\_\_\_

Corso di Laurea \_\_\_\_\_ Corso di Specializzazione non medica \_\_\_\_\_

Master in \_\_\_\_\_ Altro \_\_\_\_\_

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA I Indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 – 00193 Roma

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETTO/UOC/UOSD<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio \_\_\_\_\_

Periodo di tirocinio n. mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa)**

Soggetto Promotore \_\_\_\_\_

Tutor dell'Ente Promotore \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Tutor dell'ASL ROMA I \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**Polizze Assicurative (allegare copia)**

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ periodo di validità \_\_\_\_\_

RCT \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_ periodo di validità \_\_\_\_\_

Obiettivi, attività, modalità del tirocinio \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Campo obbligatorio



OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

- a) iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- b) osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- c) rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattica-formativa;
- d) attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- e) svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' Azienda;
- f) riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998).
- h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione;
- i) ottemperare agli obblighi di riservatezza (sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio) su dati personali, informazioni e conoscenze di procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante il tirocinio, fermo restando, laddove previsto per il profilo professionale, il segreto professionale (etico, deontologico, giuridico) o il segreto d'ufficio; per il trattamento dei dati personali è tenuto ad osservare la regolamentazione privacy dell'Azienda ospitante che, ai fini del trattamento dei dati personali (anche di pazienti/utenti) riveste la qualità di titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento autorizza il tirocinante ad effettuare operazioni di trattamento, pertinenti e indispensabili al progetto formativo, sotto la diretta autorità del Direttore/Responsabile della Struttura aziendale, sede del tirocinio, con obbligo di osservare le sottostanti istruzioni del trattamento che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196 e del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio.

Roma \_\_\_\_\_

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante \_\_\_\_\_

Firma e timbro dell'Università/Ente Proponente \_\_\_\_\_

Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell'Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito, si elencano alcune delle principali istruzioni la cui osservanza è improcrastinabile per il corretto trattamento:

- a) effettuare operazioni di trattamento soltanto per finalità strettamente correlate alla propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa, sede di tirocinio, utilizzando:
  - in via principale, solo dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
  - in via subordinata soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
  - in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati comuni e/o identificativi;
- b) verificare che i dati degli interessati (pazienti) siano esatti e completi e che siano utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto all'attività;
- c) conservare i dati particolari (es. i dati sanitari) separatamente da altri dati personali e, in ogni caso, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni in grado di renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.
- d) controllare e custodire fino alla restituzione, in maniera che non possano accedervi persone prive di autorizzazione, gli atti ed i documenti che contengono dati personali (soprattutto se particolari e/o in ogni caso quelli tali da rendere necessaria un particolare livello di riservatezza); pertanto, tali atti e documenti, alla fine della sessione di lavoro giornaliera, devono essere consegnati ad altro incaricato addetto al medesimo trattamento o depositati negli archivi (contenitori e/o luogo chiudibili a chiave) secondo le indicazioni fornite dal Direttore/Responsabile della Struttura aziendale; i documenti non possono, pertanto, essere lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri incaricati addetti al medesimo trattamento; non devono essere consultati da altri incaricati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti, fotocopiati, trasmessi se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento;
- e) raccogliere immediatamente le stampe e custodire le medesime con le modalità descritte al punto precedente in tutte le ipotesi in cui venga utilizzata una stampante/fax condivisa da vari utenti, situata al di fuori dei locali ove è posta la singola stazione di lavoro;
- f) utilizzare la modulistica privacy in uso in ambito aziendale (reperibile nella intranet aziendale, sezione Ufficio Privacy) per fornire l'informativa sul trattamento agli utenti e, ove necessario, acquisire il loro consenso;
- g) non comunicare/diffondere/cancellare/distuggere dati personali se non previa autorizzazione del Direttore/Responsabile della Struttura (i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati - pazienti/utenti - non possono essere, in nessun caso, diffusi);
- h) controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati personali, in modo tale da impedirne l'accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti;
- i) garantire la segretezza del codice identificativo (user-id; username) e della parola chiave (password) assegnati per l'accesso ai dati personali trattati mediante strumenti elettronici;
- j) comporre la password con sequenza di almeno otto caratteri (sia numerici che alfabetici) o, se il programma in uso non lo permetta, dal numero massimo di caratteri consentito;
- k) modificare la password al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema/programma informatico o al massimo ogni 6 mesi ma in caso di trattamento di dati sensibili e/ particolari giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi; in ogni caso modificare la password quando vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza (nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza);
- l) consegnare in busta chiusa, firmata sui lembi, le credenziali (username + password) al Direttore/Responsabile della Struttura o all'incaricato designato, dal medesimo Direttore/Responsabile, per la loro custodia;
- m) chiudere la sessione di lavoro (disconnessione utente; spegnimento pc, ecc.) in tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro informatica;
- n) non utilizzare supporti rimovibili (cd-rom, pen-drive, pc portatili, ecc.) se non previa autorizzazione del Direttore/Responsabile della Struttura (es. per finalità di salvataggio o backup periodici dei dati), e, in caso affermativo, custodirli e conservarli con misure analoghe a quelle indicate nei punti c) e d));
- o) non condividere, comunicare o inviare a persone (anche se colleghi di lavoro) dati personali se non ne necessitano per lo svolgimento delle loro attività;
- p) informare prontamente il Direttore/Responsabile della Struttura o il Responsabile della protezione dei dati (mail: dpo@aslroma1.it) su ogni questione rilevante relativa al trattamento di dati personali effettuato nonché su eventuali richieste di accesso ai dati personali;
- q) garantire la dignità delle persone e la riservatezza dei dati trattati (si veda a tal riguardo il provvedimento del Garante privacy del 9.11.2005, reperibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1191411>) anche in seguito a modifica/cessazione del rapporto di lavoro;

Infine, si ricorda che è fatto divieto:

- di affissione di liste di pazienti o piani di lavoro nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare;
- di utilizzare o consentire ad altri l'utilizzo di strumenti in grado di filmare o fotografare documenti contenenti dati personali, immagini a video, utenti nei locali destinati all'attesa di visite o pazienti ricoverati.